

Roma
24 agosto 2020
Prot. UCS/USD/UCR/001697

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Orientamenti Banca d'Italia del 14 agosto 2020 sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate

Lo scorso 14 agosto la Banca d'Italia ha pubblicato un documento contenente i suoi orientamenti in merito all'applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi del paragrafo 2, lettera d) CRR (RD) e chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default (LG EBA).

Il documento (riportato in allegato) appare particolarmente rilevante al fine di avere piena consapevolezza dei criteri e modalità che le banche dovranno applicare per l'individuazione delle situazioni di default, secondo la nuova regolamentazione europea sopra richiamata.

Sullo stesso argomento, si ricorda che in una comunicazione del 10 giugno 2020 la Banca d'Italia informava che, in linea con le indicazioni dell'EBA, per le banche meno significative l'applicazione della disciplina sul default prudenziale (contenuta nel 27° aggiornamento della Circolare 285) e la decorrenza delle modifiche nelle segnalazioni statistiche di vigilanza e nel bilancio delle banche, (contenute nella Comunicazione del 26 giugno 2019) veniva posticipata dal 31 dicembre 2020 al **1° gennaio 2021**.

Si segnala altresì che sono stati informati della pubblicazione dello scorso 14 agosto anche il Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (c.d. tavolo CIRI) e le Associazioni dei Consumatori: entrambi nel corso del 2019, hanno collaborato con l'ABI al fine di sensibilizzare, anche mediante la definizione di due apposite Guide, la clientela Imprese e Persone fisiche sui risvolti pratici derivanti dall'entrata in vigore della nuova definizione di default.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Gianfranco Torriero
Vice Direttore Generale

ALLEGATO

APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL'ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 E ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Con la presente nota si forniscono orientamenti sull'applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178, par. 2, lettera d) CRR (RD), che rappresentano la posizione della Banca d'Italia su come va applicata la disciplina del RD. Inoltre, sono forniti chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default (LG EBA). Gli orientamenti e i chiarimenti potranno essere rivisti anche in relazione a eventuali future indicazioni delle autorità europee.

Ambito di applicazione

1. *Qual è l'ambito di applicazione della nuova definizione di default in relazione ai portafogli contabili previsti dall'IFRS 9?*

La definizione di default si applica alle esposizioni creditizie classificate a fini prudenziali nel portafoglio bancario – per le quali l'esposizione ponderata per il rischio è calcolata conformemente alla Parte Tre, Titolo 2 (Requisiti patrimoniali per il rischio di credito) del CRR. L'ambito di applicazione della nuova definizione di default prescinde dall'articolazione dei portafogli contabili.

2. *Nell'ambito del factoring, nel caso dell'acquisto pro-soluto di un credito commerciale scaduto è possibile far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso?*

Il par. 28 delle LG EBA chiarisce che il conteggio dei giorni di arretrato per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del *factor* inizia quando il credito diventa esigibile. In linea generale, l'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione. Il conteggio deve quindi decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

3. *Le moratorie ex-lege (es., L. 24 luglio 2018 n. 89) rientrano tra le fattispecie disciplinate dal par. 18 delle LG EBA?*

Si conferma che le moratorie *ex-lege* rientrano tra le fattispecie regolate dal par. 18, in quanto cause sospensive del rimborso di un'obbligazione.

Calcolo delle soglie e quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato

4. *Il calcolo delle soglie di rilevanza deve essere effettuato solo a livello consolidato per poi farne discendere gli effetti anche sulla classificazione delle controparti a livello individuale?*

Si conferma che la rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a *default* deve sempre essere valutata facendo riferimento all'esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso debitore, secondo quanto previsto dal RD. La classificazione di un debitore in *default* così determinata si riflette sulla classificazione a livello individuale.

5. *Le esposizioni connesse con l'erogazione di servizi di tesoreria (i.e. anticipazioni e delegazioni di pagamento) devono essere incluse nel computo delle esposizioni da considerare ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza?*

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare tutte le esposizioni creditizie rilevate in bilancio. Ne consegue che anche le esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o delegazioni di pagamento rilevate in bilancio rientrano nel calcolo delle soglie.

6. *Con riferimento ai crediti per leasing, nella quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato devono essere considerate solo le rate previste dal piano di ammortamento o anche eventuali oneri di natura non finanziaria (es. spese condominiali, bolli, multe) connessi al contratto di leasing?*

Le esposizioni nei confronti del locatario a fronte di spese connesse con l'immobile oggetto di leasing finanziario, se non ricomprese nel credito per leasing e classificate in bilancio nella voce "altre attività", ai sensi della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione", non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di *default*.

Ritorno a uno stato di non default

7. *Nel valutare il ritorno a uno stato di non default per un'esposizione oggetto di concessioni deteriorata, il cure period di "almeno un anno" previsto par. 72 delle LG EBA include i tre mesi richiesti dal par. 71 per la generalità delle esposizioni?*

Le condizioni per la riclassificazione a uno stato di non *default* definite dai parr. 71 e 72 devono intendersi come alternative. Infatti, il par. 71 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le situazioni di cui al par. 72.

Il par. 54 chiarisce poi che tutte le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate devono essere classificate come oggetto di ristrutturazione onerosa. Ne consegue che queste ultime rientrino nell'ambito di applicazione del solo par. 72 e richiedano, quindi, un *cure period* di almeno un anno per ritornare a uno stato di non *default*.

8. *Un limitato ritardo nei pagamenti durante il cure period compromette il ritorno a uno stato di non default?*

La valutazione del comportamento del debitore di cui al paragrafo 71 lettere b) – d) delle LG EBA è rimessa alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali e va ispirata ai principi di sana e prudente gestione. Essa deve seguire linee di indirizzo formalmente definite. In tale ambito, la sola individuazione a priori di un criterio oggettivo, quale un numero fisso di giorni di ritardo, non costituirebbe indicazione sufficiente per disattivare la classificazione a *default* di una singola esposizione o di un debitore.

Obbligazioni creditizie congiunte

9. *Le LG EBA prevedono (par. 97) che il default su un'obbligazione creditizia congiunta implichi il default di eventuali altre esposizioni congiunte verso i medesimi debitori e delle singole esposizioni verso gli stessi, salvo che l'obbligazione congiunta i) costituisca parte irrilevante delle obbligazioni totali di un debitore o ii) che il ritardo risulti da una controversia tra i singoli obbligati. In sede di prima classificazione a default, l'esposizione contagiata deve essere classificata nella classe del debitore contagiante o sempre come "inadempienza probabile"? Cosa si intende per "parte irrilevante"?*

Si evidenzia preliminarmente che l'esposizione creditizia congiunta va considerata come esposizione verso una "controparte" a sé stante. Se sono presenti più esposizioni congiunte verso i medesimi debitori occorre considerare l'ammontare complessivo di tutte queste esposizioni congiunte ai fini del calcolo della soglia di materialità⁽¹⁾. Nel caso in cui dal calcolo risulti che sussiste uno scaduto rilevante da oltre 90 giorni, tutte le esposizioni congiunte vanno considerate in uno stato di *default*. Nell'ambito della disciplina segnaletica non armonizzata è rimessa poi all'autonomia dei responsabili aziendali la valutazione sulla sussistenza delle condizioni per una classificazione delle esposizioni congiunte in *default* fra le "inadempienze probabili", le "sofferenze" o gli "scaduti e/o sconfinanti".

Occorre inoltre verificare, nel caso in cui l'esposizione/i congiunta/e classificata/e versa/versano in uno stato di default, se vi sono altre esposizioni verso i medesimi debitori individualmente considerati e determinare se queste sono state "contagate" sulla base di un criterio di rilevanza. La verifica del contagio va effettuata considerando tutte le esposizioni verso lo specifico debitore, incluse le esposizioni congiunte.

Relativamente alla nozione di rilevanza di un'obbligazione creditizia congiunta, deve ritenersi che un'obbligazione congiunta sia "irrilevante" rispetto alle obbligazioni totali del debitore se la sua inclusione nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato (numeratore della soglia) e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso i singoli debitori coinvolti (denominatore della soglia) non è determinante per il superamento della soglia di rilevanza⁽²⁾. Nell'ambito della disciplina segnaletica non armonizzata la classificazione, in caso di contagio, dovrà essere allineata a quella dell'esposizione/i creditizia congiunta/e.

¹ A titolo esemplificativo, si consideri l'esistenza di due finanziamenti ("Alpha" e "Beta") nei confronti di tre clienti al dettaglio ("A", "B" e "C"), ugualmente responsabili del rimborso di ciascuna obbligazione creditizia (i.e. clienti congiunti). L'importo dell'obbligazione creditizia nei confronti del debitore congiunto "ABC" è pari a mille euro per il finanziamento "Alpha" e 2 mila euro per il finanziamento "Beta". Trattandosi di esposizioni creditizie nei confronti della clientela al dettaglio, nel caso in cui il creditore applichi la definizione di *default* a livello di singolo debitore, l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore "ABC" ai fini del calcolo della soglia di rilevanza è pari a 3 mila euro (i.e. mille per il finanziamento "Alpha" e 2 mila euro per il finanziamento "Beta").

² A titolo esemplificativo, sviluppando ulteriormente l'esempio riportato nella nota precedente, si consideri l'esistenza di un finanziamento nei confronti del cliente al dettaglio "C". Si ipotizzi che l'importo dell'obbligazione creditizia nei confronti del debitore "C" sia pari a 500 mila euro e che l'esposizione sia *performing*. Nell'ipotesi in cui l'esposizione complessiva verso il debitore congiunto "ABC" sia scaduta e classificata in stato di *default*, la complessiva obbligazione congiunta nei confronti del debitore "ABC" (importo pari a 3 mila euro) risulta "irrilevante" rispetto alle obbligazioni creditizie complessive del debitore "C" (importo dell'obbligazione creditizia ai fini del calcolo della soglia di rilevanza pari a 503 mila euro) dal momento che l'inclusione delle obbligazioni congiunte nell'importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato e nell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore "C" non determina il superamento della soglia di rilevanza relativa dell'1 per cento. Pertanto il debitore "C" non dovrà essere classificato in stato di default.

Resta salva la necessità di valutare, nel caso di mancato superamento della soglia di rilevanza, se il *default* sull'obbligazione congiunta sia comunque indicazione dell'esistenza dei presupposti per la classificazione a inadempienza probabile delle altre obbligazioni creditizie verso ciascun singolo debitore rientrante nell'esposizione congiunta.

Applicazione alle operazioni di cessione del quinto

10. *Nell'ambito delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQSP) è possibile far decorrere il conteggio dei giorni di arretrato dallo scadere della cd. "franchigia legale"⁽³⁾ e di eventuali ulteriori "franchigie contrattuali" pattuite tra l'Amministrazione Terza Ceduta (ATC) o altro soggetto interposto e l'ente finanziatore?*

Si conferma che il momento a partire dal quale le rate di un'operazione CQSP vanno rimborsate decorre dallo scadere dei termini previsti dalla legge per il versamento delle rate dall'ATC (o dal soggetto terzo interposto) all'ente finanziatore ("franchigia legale"). Differimenti ulteriori della data di inizio del conteggio sono ammissibili solo in presenza di specifiche previsioni contrattuali.

Sino a quando i termini di "franchigia legale" e "contrattuale" non sono scaduti, l'intermediario finanziatore segnala l'importo della rata non versata come non scaduta in capo all'ATC o al soggetto terzo interposto.

11. *Nella Comunicazione del 17 marzo 2017 la Banca d'Italia ha rinviato ai D.P.R. 180 e 895 del 1950 un quesito sulla corretta quantificazione della durata della franchigia legale. È corretto affermare che la durata della franchigia legale possa essere compresa tra 30 e 60 giorni, a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione?*

Nel caso specifico di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in osservanza di quanto specificato dai D.P.R. 180 e 895 del 1950, il periodo di franchigia legale può avere una durata differente a seconda del giorno in cui si è verificata la liquidazione dello stipendio oggetto del contratto di CQS e non può comunque protrarsi oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le quote trattenute.

12. *È possibile applicare la "franchigia legale" in maniera differenziata in funzione della natura della controparte, al fine di tener conto dei tempi tecnici di cui ciascuna categoria di ATC necessita per cominciare a retrocedere gli importi all'ente creditore?*

La durata della cd. "franchigia legale" va determinata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

13. *Nell'ipotesi di cessioni pro-soluto di operazioni di cessione del quinto da un intermediario all'altro, è possibile prevedere un'integrazione della franchigia legale per tenere conto dei tempi tecnici necessari a una corretta disamina del portafoglio da parte dell'intermediario cessionario?*

Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 12.

³ Si intende qui per "franchigia legale" il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui la rata è trattenuta dall'ATC e il termine di legge (di cui ai D.P.R. n. 180 e 895 del 1950) entro cui l'ATC deve versarla all'istituto cessionario.



14. *Con riferimento alle operazioni di CQSP, è possibile prevedere ulteriori “franchigie tecniche” in considerazione del tempo necessario a imputare alle singole posizioni gli incassi ricevuti dalle ATC, nonché per l’analisi di quote residuali rimaste insolute a fronte di regolari pagamenti riferiti alla medesima esposizione? Errori relativi alla quadratura dei tracciati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che gestisce le trattenute ed il versamento agli intermediari per conto delle Pubbliche Amministrazioni, rientrano nelle fattispecie di scaduto tecnico?*

Non è possibile considerare franchigie diverse da quelle di natura legale e/o contrattuale. “Errori relativi alla quadratura dei tracciati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)” danno luogo a “scaduti tecnici” qualora rientrino nei casi di cui ai punti (a) e (c) del par. 23 delle LG EBA.

15. *Le ATC indicano a quale rata attribuire i pagamenti che retrocedono agli intermediari e non è concessa all’intermediario la facoltà di assegnare il versamento a una specifica rata. È possibile estendere alle operazioni di CQSP la possibilità di associare l’ultima quota retrocessa alla rata più lontana?*

No, perché il debitore ha la facoltà di stabilire l’imputazione di un adempimento (cfr. art. 1193 Codice Civile). L’imputazione può essere determinata dal creditore solo in via successiva e residuale (cfr. art. 1195 CC).

16. *Nell’identificazione dei default, è possibile derogare al criterio basato sui giorni di arretrato e fare invece riferimento al numero di rate scadute?*

Non è possibile derogare ai criteri di identificazione dei *default* basati sul conteggio dei giorni di arretrato. Inoltre, si osserva che il conteggio inizia solo dopo il superamento delle soglie di rilevanza e non automaticamente dal 1° giorno di scaduto.

17. *È consentita la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore/cedente?*

La nuova disciplina sul default non consente la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito.

18. *Come deve essere calcolata la componente relativa della soglia di rilevanza per le operazioni di CQSP? Ai fini della verifica della rilevanza, occorre considerare la posizione globale verso l’ATC (o il soggetto terzo interposto) o le posizioni individuali dei singoli clienti percettori di reddito da quella amministrazione?*

Si precisa che i criteri per il calcolo della soglia relativa di rilevanza sono specificati dal RD, articolo 1, punto 2, 3° paragrafo.

Con riferimento alle operazioni di CQSP, il calcolo della soglia di rilevanza è determinata dal rapporto tra l’ammontare complessivo classificato scaduto (ammontare impagato dopo i termini delle franchigie legali/contrattuali più eventuali altre esposizioni *past-due*) verso l’ATC o il soggetto terzo interposto e l’importo complessivo delle esposizioni creditizie per cassa verso l’ATC o il soggetto terzo interposto.

Il calcolo della soglia di materialità non si applica in capo all’ATC o al soggetto terzo interposto nei casi in cui l’intermediario abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo



possesso o comunque acquisite nell'ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato, l'ATC o l'ente interposto abbia esercitato azione di regresso e il dipendente/pensionato abbia accettato formalmente di pagare le rate scadute. In quest'ultimo caso la soglia verrà calcolata sul singolo cliente percettore di reddito considerando tutte le esposizioni che fanno capo allo stesso.

19. *Si chiede di chiarire le modalità di applicazione della nuova disciplina sul default nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dall'assicurazione obbligatoria che assiste i contratti di CQSP, prima e dopo la denuncia del sinistro.*

È utile in primo luogo ricordare che ai fini di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza rimane valido quanto precisato con la [Comunicazione del 17 marzo 2017](#): i) nel caso di decesso del debitore l'esposizione derivante da CSQP deve essere imputata in capo all'assicurazione al verificarsi dell'evento; ii) nel caso di sinistri diversi dal decesso (es, perdita del lavoro) l'esposizione deve essere imputata in capo al dipendente/pensionato dalla data di denuncia da parte dell'ente finanziatore fino alla conferma formale da parte della compagnia assicurativa e in capo a quest'ultima dal momento della conferma; iii) nel caso in cui il debito sia rimborsato dall'ATC tramite il versamento del TFR maturato dal dipendente, l'intermediario finanziatore segnala un credito verso l'ATC per l'intero ammontare del TFR ancora da ricevere. Si chiarisce ulteriormente che le rate già trattenute dall'ATC ed eventualmente classificate come scadute rimangono in capo all'ATC o soggetto interposto.

Ne consegue che le rate classificate scadute dovranno essere imputate ai soggetti verso i quali l'ente finanziatore rileva il credito nell'attivo dello stato patrimoniale e rientreranno nel calcolo della soglia di materialità degli stessi soggetti, seguendo i criteri specificati dal RD, articolo 1, punto 2.

20. *Al verificarsi di un sinistro (es, morte o perdita del lavoro del debitore) coperto dalla polizza che obbligatoriamente accompagna le operazioni di CQSP, è possibile sospendere il calcolo dei giorni di arretrato, assimilando l'istruzione della pratica di rimborso da parte della compagnia assicurativa a una controversia tra debitore ed ente (LG EBA, par. 19)?*

Con riferimento alla possibilità di sospensione del conteggio dei giorni di scaduto si precisa che il calcolo può essere oggetto di sospensione o differimento esclusivamente nei casi previsti dai paragrafi 17, 18 e 19 delle LG EBA. Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, ai sensi di quanto specificato nel paragrafo 17 delle LG EBA, non è possibile sospendere il conteggio per la lavorazione della pratica di rimborso ricorrendo per analogia al paragrafo 19 delle LG EBA.

21. *All'atto della conferma del sinistro da parte della compagnia assicurativa, un'esposizione deteriorata assistita da polizza può essere immediatamente riclassificata in stato di non default prescindendo dai periodi minimi previsti dalle LG EBA (in particolare, par. 71-73)?*

Con la [Comunicazione del 17 marzo 2017](#) è stato precisato che – ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza e del bilancio – in presenza di sinistro un'esposizione creditizia derivante da CQSP deve essere imputata all'assicurazione garante i) dalla data del decesso del debitore o ii) dalla data in cui la stessa assicurazione conferma il sinistro, per tutte le altre fattispecie. Ne consegue che a far data dall'imputazione all'assicurazione i responsabili aziendali dovranno classificare l'esposizione, fra quelle non deteriorate oppure deteriorate, in



funzione del comportamento e della valutazione della nuova controparte (la compagnia assicurativa).

22. *Si chiede di chiarire se una diminuzione superiore all'1% del valore attuale netto (Net Present Value, NPV) dei flussi di cassa connessi a un'operazione di CSQP debba sempre ritenersi un indicatore di inadempienza probabile.*

La sola riduzione del valore attuale non deve ritenersi automaticamente indicatore di inadempienza probabile. Occorre valutare le ragioni della variazione intervenuta. L'art. 178, comma 3, lettera d) CRR precisa che una ristrutturazione onerosa si configuri quale indicazione di inadempienza probabile, quindi di *default*, laddove risulti “*una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni*”. Il par. 49 delle LG EBA, mediante rinvio al Regolamento 680/2014, specifica che la concessione nei confronti di un debitore che fronteggia, o è in procinto di fronteggiare, difficoltà finanziaria è condizione necessaria per la sussistenza di una ristrutturazione onerosa.

23. *Piani di rientro privi di penali, interessi di mora o oneri accessori ma eventualmente comprensivi di spese legali giustificate da atti giudiziari devono essere considerati ristrutturazioni onerose?*

Un piano di rientro come quello descritto è da considerarsi ristrutturazione onerosa qualora costituisca una concessione nei confronti di un debitore che versi in una situazione di difficoltà finanziaria. Si veda pure quanto previsto dal par. 54 delle GL EBA.

Prima applicazione

24. *Sarà possibile avviare il conteggio dei giorni di arretrato ai fini della nuova definizione di default dal primo giorno di applicazione delle nuove regole?*

Dal primo giorno di applicazione delle nuove regole occorrerà verificare se ricorrano le condizioni per la classificazione in default di un'esposizione secondo la nuova definizione.

25. *Il nuovo concetto di cure period dovrà essere applicato solo ai debitori che vengano classificati in default secondo la nuova norma a partire dal 1° gennaio 2021 o occorre applicarlo retroattivamente?*

La riclassificazione in stato di non default secondo le nuove regole riguarderà le posizioni che alla data del 1° gennaio 2021 risulteranno essere in default.